

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONE GARA

Regolamento per la formazione dei seggi di gara e delle
commissioni giudicatrici

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONE GARA

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità.....	3
Art. 2	Seggio di Gara.....	3
Art. 3	Commissione Giudicatrice.....	4
Art. 4	Funzioni della Commissione Giudicatrice	4
Art. 5	Componenti della Commissione Giudicatrice	4
Art. 6	Requisiti dei Componenti della Commissione Giudicatrice.....	6
Art. 7	Entrata in vigore.....	6
	Modulistica.....	6

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONE GARA

Art. 1 Oggetto e finalità

In armonia con quanto previsto dagli artt. 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il presente regolamento disciplina la nomina del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti d'appalto indette dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito per brevità "FVGS" o "Società").

Il presente regolamento, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trova applicazione nei confronti delle procedure di aggiudicazione, il cui bando sia stato pubblicato o la cui lettera di invito sia stata trasmessa a partire dal 01.07.2023.

Art. 2 Seggio di Gara

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, FVGS nomina un Seggio di Gara per la valutazione degli aspetti amministrativi relativi all'ammissione dei concorrenti.

In particolare, il Seggio di Gara:

- a. verifica la completezza e la conformità della documentazione amministrativa inviata dal/i concorrente/i con quanto richiesto nei documenti di gara;
- b. attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- c. sulla base della documentazione amministrativa veicolata, determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

Il Seggio di Gara è, di norma, composto da dipendenti assegnati all'UO Gare e Contratti di FVGS, scelti secondo criteri di trasparenza e competenza. Al Seggio di Gara può essere assegnato un segretario.

Il Seggio di Gara è nominato, secondo i rispettivi poteri, con provvedimento del Presidente del C.d.A. o del Direttore Generale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai componenti del Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità indicate dalle lett. b) e c) dell'art. 93, co. 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. In ragione di un tanto, al momento dell'assunzione dell'incarico, ogni componente deve dichiarare [→ M.13.44], ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
2. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con alcuno degli operatori economici interessati dal procedimento; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e s.m.i. e dall'art. 51 del c.p.c.

I componenti del Seggio di Gara non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 8 del Codice Etico di Comportamento adottato da FVGS.

Il dipendente ha comunque l'obbligo di astenersi nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I componenti del Seggio di Gara devono dare tempestiva notizia a FVGS – astenendosi dall'esercizio della funzione - qualora sopravvenga, successivamente alla nomina, una delle situazioni ostative indicate dai punti 1) e 2) del comma 3 che precede.

Ciascun componente del Seggio di Gara ha l'obbligo di segnalare all'Autorità Competente e al RPCT ogni tentativo di condizionamento esterno alla propria attività.

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONE GARA

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, il Seggio di Gara procede sia alla valutazione degli aspetti amministrativi relativi all'ammissione dei concorrenti che alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di Gara può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 3 Commissione Giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata da una Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice è nominata, secondo i rispettivi poteri, con provvedimento del Presidente del C.d.A. o del Direttore Generale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di 3 (tre) componenti – elevabile a 5 (cinque) nei casi di particolare complessità - esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 93, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., FVGS si riserva la facoltà di nominare componenti supplenti.

Qualora necessario, il RUP indica l'ambito o gli ambiti professionale/i e le competenze che devono essere complessivamente possedute dai commissari.

In attuazione del principio di trasparenza, il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice ed i CV dei componenti sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente - Bandi di gara e contratti" del profilo committente di FVGS (www.fvgstrade.it).

Art. 4 Funzioni della Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri motivazionali indicati nei documenti di gara.

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ciascun componente della Commissione Giudicatrice ha l'obbligo di segnalare all'Autorità Competente e al RPCT ogni tentativo di condizionamento esterno alla propria attività.

Su richiesta del RUP, la Commissione Giudicatrice svolge anche attività di supporto nell'ambito del sub-procedimento di verifica di anomalie delle offerte.

Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione Giudicatrice, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

Art. 5 Componenti della Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è, di norma, presieduta e composta da dipendenti di FVGS o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In particolare:

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONE GARA

- a. il Presidente della Commissione Giudicatrice è individuato tra i dirigenti, i quadri e, in generale, i funzionari direttivi;
- b. i commissari tra i dipendenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il RUP può fare parte della Commissione Giudicatrice e – limitatamente alle aggiudicazioni di appalti di importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 14, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – assumere il ruolo di Presidente.

Alla Commissione Giudicatrice è assegnato un segretario, fatte salve le ipotesi in cui tale ruolo sia svolto direttamente da uno dei componenti della Commissione Giudicatrice.

In caso di indisponibilità di adeguate professionalità in organico, al fine di garantire la massima trasparenza, adeguata rotazione e far fronte ai carichi di lavoro di FVGS, il Presidente ed i singoli Componenti della Commissione Giudicatrice possono essere scelti, su proposta del Direttore Generale, tra:

- a) funzionari di altre amministrazioni con comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto;
- b) in caso di documentata indisponibilità di soggetti di cui al punto precedente, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, i professionisti esterni esercenti professioni regolamentate che possiedano i seguenti requisiti:
 - b.1. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - b.2. rispetto degli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - b.3. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - b.4. regolarità degli obblighi previdenziali;
 - b.5. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - b.6. (eventuale) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (ad es.: master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

L'indisponibilità di cui al comma precedente è attestata dal Direttore Generale, sentiti i Direttori di Divisione.

Nel provvedimento di nomina è stabilito il compenso dei commissari nominati ai sensi del comma 4 che precede. Il compenso deve essere compatibile con l'importo della voce B9 prevista nell'ambito delle "somme B" del quadro economico approvato. Il compenso è corrisposto dal RUP, in conformità alla disciplina di FVGS.

L'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine:

- il dirigente/dipendente non può essere nominato componente in più di 5 (cinque) Commissioni Giudicatrici nel corso di un anno solare, fatti salvi casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Società e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate.
- il professionista esterno (art. 5, co. 4, lett. b) non può far parte di più Commissioni Giudicatrici nel medesimo anno solare.

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONE GARA

Art. 6 Requisiti dei Componenti della Commissione Giudicatrice

I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

Al momento dell'assunzione dell'incarico i commissari nominati devono dichiarare [→ M.13.45], ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93, co. 5, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Non possono comunque far parte della Commissione Giudicatrice:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con alcuno degli operatori economici interessati dal procedimento; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e s.m.i. e dall'art. 51 del c.p.c.

I Commissari non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 8 del Codice Etico di Comportamento adottato da FVGS.

I Commissari hanno comunque l'obbligo di astenersi nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I Commissari devono dare tempestiva notizia a FVGS – astenendosi dall'esercizio della funzione - qualora sopravvenga, successivamente alla nomina, una delle situazioni ostative indicate in precedenza.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal C.d.A. di FVGS in data 11.10.2023 ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale di FVGS, sostituendo il precedente Regolamento approvato dall'Amministratore Unico in data 22.02.2018.

Modulistica

- M 13.44 Dichiarazione sostitutiva_Seggio Gara
- M 13.45 Dichiarazione sostitutiva_Commissione Giudicatrice